


REPLY S.p.A.

Regolamento delle Operazioni significative e con Parti
Correlate

(Regolamento approvato nella riunione del Consiglio di
Amministrazione tenutosi in data 15 giugno 2006)



INDICE

Premessa	pag. 3
1) Operazioni Significative	pag. 4
2) Individuazione delle parti correlate	pag. 5
3) Operazioni con parti correlate	pag. 7
4) Comunicazione alla Società	pag. 9
5) Entrata in vigore	pag. 9

Premessa

A seguito della rivisitazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, edito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di marzo 2006, ed in particolare a seguito dell'introduzione del nuovo testo degli articoli 1 e 9 del Codice sono state disciplinate le linee guida da adottare per i casi di operazioni significative e con parti correlate.

Lo stesso codice demanda al Consiglio di Amministrazione il compito di esaminare le operazioni aventi particolare rilievo economico o strategico, con particolare attenzione alle operazioni con parti correlate, operazioni che devono essere compiute secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Inoltre, sempre al Consiglio di Amministrazione spetterà il compito di fornire tempestivamente, e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, adeguata informativa sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare attenzione alle principali operazioni con parti correlate nonché alle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il presente regolamento ha lo scopo di enucleare per tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Società la propria posizione di parte correlata nel compimento di operazioni con Reply S.p.A. medesima, ed in capo a quest'ultima dettare regole operative per il compimento delle medesime operazioni. A tal fine sono richiamate le indicazioni già dettate sul tema dall'articolo 9 del Codice di autodisciplina delle Società Quotate, dall'Articolo 2391-*bis* del C.C., dall'Art. 71- *bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento emittenti), nonché dal contenuto della Comunicazione n. DEM/2064231 del 30/09/2002 con la quale Consob ha individuato la nozione di parte correlata, ed in linea più generale dalle disposizioni contenute nei Principi Contabili Internazionali (IAS).



1) Operazioni Significative

Conformemente al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, sono riservati al Consiglio di Amministrazione l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, ivi comprese le più significative operazioni con parti correlate, che saranno assoggettati a particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale tutte le operazioni con parti correlate.

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati le decisioni che concernono Operazioni Significative.

Per Operazioni Significative si intendono quelle che, di per sé, sottopongono la Società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta *ad-hoc* secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati¹.

Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, i consiglieri delegati metteranno a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per la Società.

¹ Attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998.

2) Individuazione delle parti correlate

Per parti correlate si intendono:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da (anche al 100%), o sono sottoposti a comune controllo con Reply S.p.A.;
- b) i soggetti che detengono una partecipazione in Reply S.p.A. tale da potervi esercitare un'*influenza notevole*;
- c) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'articolo 122, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- d) i soggetti collegati a Reply S.p.A.;
- e) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Reply S.p.A. o nella sua controllante, intendendosi per tali i componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- f) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese alle lettere a), b), c), d), ed e) intendendosi per tali quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica, o esserne influenzati, nei loro rapporti con Reply S.p.A., tra cui si annoverano anche i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- g) i soggetti controllati, anche congiuntamente, o soggetti ad influenza notevole dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d), ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d), ed e) esercitano un'*influenza notevole*;
- h) i soggetti che hanno in comune con Reply S.p.A. la maggioranza degli amministratori.

Ai sensi del Principio contabile internazionale «IAS 24», per controllo deve intendersi il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.

Pertanto, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si ritiene siano "comunque" società *controllate*:



- 1) le società in cui un'altra società dispone della *maggioranza* dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'*influenza dominante* nell'Assemblea ordinaria;
- 3) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'*influenza dominante*, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- 4) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'*influenza dominante* nell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi del Principio contabile internazionale «IAS 28», una società si ritiene collegata quando chi vi partecipa ha un'*influenza notevole* e non è né una controllata né una joint venture. Per *influenza notevole* deve intendersi il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali di una società senza averne il controllo.

Pertanto, anche ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. si ritiene siano da considerarsi comunque società *collegate* le società sulle quali un'altra società esercita un'*influenza notevole*; l'*influenza notevole* si presume quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3) Operazioni con parti correlate

Vengono individuate tre differenti categorie di operazioni con parti correlate il cui compimento è disciplinato dal rispetto delle procedure seguenti.

A) OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

Esse sono definite come le operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Reply S.p.A.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione e formano oggetto di apposita informativa al pubblico nel rispetto delle disposizioni emanate dalla CONSOB.

B) OPERAZIONI CON SOCIETÀ INFRAGRUPPO

Esse sono definite come le operazioni realizzate con Società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato di Reply S.p.A. con il metodo integrale.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione quando, singolarmente prese, abbiano un valore complessivo superiore a 5.000.000 euro (cinque milioni) e si tratti di operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard. Le operazioni con società infragruppo atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard aventi un valore complessivo inferiore a 5.000.000 euro (cinque milioni) euro devono, in ogni caso, formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Sono pertanto escluse dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione al Consiglio di amministrazione le operazioni infragruppo che rientrano nell'attività caratteristica di Reply S.p.A. e che sono regolate a condizioni, termini e/o modalità non significativamente difformi



da quelle di mercato, normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le parti correlate.

C) OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE

Esse sono definite come le operazioni realizzate con parti correlate diverse dalle "società infragruppo". Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione quando, singolarmente prese, abbiano un valore complessivo superiore a 2.000.000 (due milioni) di euro, oppure superiore a 1.000.000 di euro (un milione) se trattasi di operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard.

Le operazioni con parti correlate di importo superiore a 1.000.000 euro (un milione) nonché le operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard ancorché aventi un valore complessivo inferiore a 1.000.000 euro (un milione) devono, in ogni caso, formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

4) Comunicazione alla Società

I soggetti indicati al punto 1 che precede dovranno comunicare a Reply S.p.A. le informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione del presente regolamento.

5) Entrata in vigore ed applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Nell'ambito della valutazione delle operazioni riservate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio potrà avvalersi, su proposta di uno più Amministratori Delegati, di uno o più Amministratori Indipendenti, o del Presidente del Collegio Sindacale, dell'assistenza di esperti indipendenti.

I consiglieri muniti di delega dovranno far sì che Reply S.p.A. e le Società controllate si conformino ai principi di comportamento descritti in questo Regolamento.